



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEI RICERCATORI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

(Approvato dal Comitato Esecutivo del 9/03/2023)

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Accademico

Art. 1 - Indizione elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Accademico vengono indette ogni tre anni accademici con Decreto rettorale.
2. Il decreto rettorale indica:
 - a. il numero dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio Accademico, in conformità a quanto indicato nello Statuto;
 - b. i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto;
 - c. i requisiti richiesti per l'elettorato passivo;
 - d. il calendario delle votazioni.

Art. 2 - Commissione elettorale.

1. Con determina del Direttore Generale si costituisce la Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due componenti del personale tecnico-amministrativo, uno dei quali, designato dal Presidente, assumerà le funzioni di segretario. Spetta alla Commissione elettorale la direzione e il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore avverso lo svolgimento di queste.

Art. 3 - Seggi elettorali.

1. Il Direttore Generale costituisce con propria Determina direttoriale il seggio elettorale, ubicato presso la sede dell'Ateneo.
2. Il seggio si compone del Presidente e di due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
3. Il Presidente e gli scrutatori sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
4. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.

Art. 4 - Elettorato attivo.

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti coloro che alla data delle elezioni abbiano la qualifica di ricercatore presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
2. L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse presso la Commissione elettorale.

Art. 5 - Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili quali rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Accademico tutti i ricercatori che alla data delle elezioni abbiano la qualifica di ricercatore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 6 - Tempo e luogo delle votazioni.

1. Le votazioni si svolgono nel giorno feriale e negli orari indicati nel Decreto di indizione di cui all'art. 1.
2. Il Presidente del seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

Art. 7 - Preferenze.

1. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per non più di un nominativo: qualora ne siano indicati più di uno il voto è nullo.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio.

1. terminate le operazioni di voto, il seggio procede allo scrutinio.
2. I risultati sono trascritti a verbale, firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Accademico

3. Il verbale con i risultati delle votazioni e l'elenco degli aventi diritto al voto, corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede, dovrà essere immediatamente inviato alla Commissione elettorale a conclusione dello scrutinio.

Art. 9 - Nullità delle schede e dei voti delle preferenze.

1. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio, ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere.
2. Sono nulle le preferenze espresse per un nominativo non facente parte dei ricercatori che, alla data delle elezioni, abbiano la qualifica di ricercatore.

Art. 10 - Eletti.

1. L'individuazione degli eletti è determinata dal numero dei voti da ciascuno riportati.
2. A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che ha maggior anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, al più anziano di età.
3. Nei casi di decadenza o di dimissione di uno o più eletti durante il triennio del mandato per il quale il rappresentante è stato eletto subentrerà il primo dei non eletti.
4. In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.
5. Gli eletti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

Art. 11 - Proclamazione dei risultati.

1. La Commissione elettorale, sulla base del verbale di cui all'art. 8, proclama i risultati delle elezioni, comunicandolo al Rettore, che provvede a notificarlo ai ricercatori.
2. Contro il verbale della Commissione elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Consiglio Accademico entro cinque giorni dalla data della proclamazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Trascorso detto termine, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Accademico relativamente agli eventuali ricorsi presentati, il Rettore nomina gli eletti con proprio decreto, notificato agli interessati.

Art. 12 - Inizio del mandato.

1. Gli eletti assumono le loro funzioni dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina.